

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA
E INDENNIZZO DI ADDESTRAMENTO
2024/25
- MODALITA' DI CALCOLO



Sommario

PREMESSA	3
1. DISCIPLINA HOCKEY PISTA.....	4
1.1 PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA	4
1.1.1 A CHI SI APPLICA	4
1.1.2 MODALITA' DI CALCOLO.....	4
1.1.3 COMUNICAZIONE ALLA FISR.....	5
1.1.4 MANCATA COSTITUZIONE DI UN NUOVO TESSERAMENTO.....	5
1.2 INDENNIZZO DI ADDESTRAMENTO.....	5
1.2.2 A CHI SI APPLICA	6
1.2.3 MODALITA' DI CALCOLO.....	6

PREMESSA

Il Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, aggiornato con le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 agosto 2023, n. pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 206 del 4 settembre 2023, ha dettato norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

Tra i principi che vengono dettati dalla norma, si ricorda che l'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

L'art. 31¹ ha poi stabilito che le società sportive riconoscono un **premio di formazione tecnica** proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

La misura del premio deve tener conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono **il primo contratto di lavoro sportivo**.

In alternativa al premio di formazione tecnica, nei casi in cui la costituzione di un nuovo tesseramento con nuova società sportiva **non** comporti la definizione di un contratto di lavoro sportivo, è previsto il riconoscimento di un **indennizzo di addestramento** alla società sportiva di precedente tesseramento che sarà riconosciuto, in sede di prima applicazione e in via transitoria, solo al termine delle stagioni sportive 2023/24 e 2024/25 come successivamente specificato.

I suddetti importi sono calcolati, nel momento della richiesta di costituzione di un nuovo tesseramento nella stagione sportiva seguente per una società sportiva diversa da quella tenutaria del tesseramento terminato. Di seguito si riportano le norme applicative delle modalità di riconoscimento per le singole discipline federali.

Al fine della definizione degli importi si fa riferimento alla stagione sportiva nazionale quale periodo:

- dal 1/8 al 31/7 dell'anno successivo per il settore Hockey
- dal 1/10 al 30/9 dell'anno successivo per i settori Artistico e Action
- dal 1/1 al 31/12 di ciascun anno per la stagione sportiva internazionale di tutti i settori

N.B. la delibera del Consiglio Federale n. 153 del 28/6/2024 ha previsto le modalità di calcolo per la sola disciplina hockey pista. Si provvederà a breve, con ulteriore atto deliberativo, a formulare le stesse modalità per le altre discipline.

¹ D.Lgs 36/2021 art.31: "Le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo".

1. DISCIPLINA HOCKEY PISTA

1.1 PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA

1.1.1 A CHI SI APPLICA

A tutti gli atleti che sottoscrivono per la **prima volta** un contratto di lavoro sportivo e che non compiranno i 26 anni o più nel corso della prima stagione a cui si riferisce il contratto. Non si applica agli atleti per i quali:

- sia già stato precedentemente corrisposto un premio di addestramento o ne sia stato dichiarato il “nulla a pretendere” nelle stagioni sportive precedenti alla stagione 2024/25 (deposito del modello TA11 presso Fisir);
- verrà corrisposto un indennizzo di addestramento nelle stagioni sportive 24/25 e 25/26 come da normativa riportata di seguito (deposito del modello TA11 presso Fisir).

Il periodo dell'attività formativa è compreso tra la stagione in cui l'atleta compie 13 anni e la stagione in cui l'atleta compie 18 anni (comprese)

1.1.2 MODALITA' DI CALCOLO

L'ammontare del premio di formazione tecnica (PFT) varia in funzione del valore patrimoniale medio e della durata del contratto sportivo che viene sottoscritto dall'atleta e dalla categoria in cui l'atleta verrà utilizzato.

In caso di rinnovo in continuità del contratto di lavoro sportivo con la stessa società sportiva con cui è stato sottoscritto il primo contratto, il premio di formazione tecnica dovrà essere integrato con le stesse modalità di calcolo fino ad un massimo di 5 stagioni consecutive (anche nel caso in cui l'atleta avesse nel frattempo superato i 26 anni).

Il premio di formazione tecnica non è dovuto nel caso in cui il secondo contratto venga stipulato con una società diversa da quella del primo contratto.

Il premio di formazione tecnica si calcola con la seguente formula:

$$PFT = Vb + (Vac \times Cfi) \times Ac \times Cfc \quad \text{dove:}$$

Vb è il valore base

Vac è il valore annuale del contratto

Cfi è il coefficiente riferito al valore annuo del contratto

Ac è la durata del contratto in anni

Cfc è il coefficiente del campionato a cui parteciperà l'atleta

VALORE BASE = 200 euro

VALORE ANNUALE MEDIO DEL CONTRATTO – (VAC)	COEFFICIENTE
Da 1 a 5.000 euro	0,5%
Da 5.001 a 10.000 euro	0,7%
Da 10.001 a 20.000 euro	0,9%
Oltre 20.000 euro	1,1%

CAMPIONATO	COEFFICIENTE
Serie A1 maschile	10
Serie A2 maschile	5
Serie A femminile	2
Campionato giovanile	2

(si considera il campionato di utilizzo dell'atleta nella prima stagione di durata del contratto: eventuali promozioni o retrocessioni della squadra non modificheranno il valore del premio)

1.1.3 COMUNICAZIONE ALLA FISR

L'attestazione del pagamento del premio di formazione tecnica (o la liberatoria di "nulla a pretendere") da parte delle società sportive aventi titolo a ricevere il premio di formazione tecnica avviene tramite l'invio a Fisr del modulo TA11.

1.1.4 MANCATA COSTITUZIONE DI UN NUOVO TESSERAMENTO

Il perfezionamento del nuovo tesseramento dell'atleta non è in nessun caso precluso o dipendente dal pagamento o dal mancato pagamento del premio da parte della società obbligata alle società sportive con cui l'atleta è stato tesserato nel periodo di attività formativa.

Nel caso in cui un atleta decidesse di non sottoscrivere nessun nuovo tesseramento, non potrà prendere parte ad alcuna attività federale.

Dopo un periodo di inattività protratto per una intera stagione, il premio di formazione tecnica è dovuto nella misura del 50%. Dopo un periodo di inattività protratta per due anni non è più dovuto il premio di addestramento e formazione tecnica.

Il mancato adempimento del pagamento del premio di formazione tecnica da parte della nuova società sportiva di tesseramento entro i termini stabiliti comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie a carico della società stessa.

1.2 INDENNIZZO DI ADDESTRAMENTO

1.2.1 IN COSA CONSISTE

L'indennizzo di addestramento consiste in un contributo economico finalizzato allo sviluppo dell'attività formativa a favore delle società che vedranno i propri atleti (che abbiano compiuto 13 anni entro il 31/7/24) costituire un tesseramento con una società sportiva diversa da quella della stagione sportiva appena conclusa, al termine delle stagioni sportive 2023-24 e 2024-25, anche in assenza della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro sportivo.

Per le stagioni successive, anche in funzione del monitoraggio sugli effetti della nuova normativa sul lavoro sportivo, il Consiglio Federale valuterà se confermare o abrogare l'indennizzo di addestramento.

L'indennizzo viene corrisposto dall'associazione che tesserava l'atleta per la stagione successiva nei confronti delle società sportive che hanno tesserato l'atleta durante l'attività formativa. La ripartizione dell'indennizzo avviene in parti uguali.

Per le stagioni sportive di attività formativa in cui l'atleta ha giocato in prestito presso un'altra società, l'indennizzo per quella stagione va suddiviso a metà tra la società di tesseramento e quella di prestito.

L'indennizzo non è dovuto nelle stagioni sportive formative trascorse presso società sportive estere o nel caso in cui la/e società sportiva/e formatrice/i non risulti/no più affiliata a FISR.

L'indennizzo non è dovuto per gli atleti per i quali sia già stato precedentemente corrisposto un premio di addestramento o ne sia stato dichiarato il "nulla a pretendere" nelle stagioni sportive precedenti alla stagione 2024/25 (deposito del modello TA11 presso FISR).

L'indennizzo deve essere pagato entro tre mesi dalla data del tesseramento che, in ogni caso, non è vincolato dall'avvenuto pagamento.

Il mancato adempimento del pagamento del premio di formazione tecnica da parte della nuova società sportiva di tesseramento entro i termini stabiliti comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie a carico della società stessa.

1.2.2 A CHI SI APPLICA

A tutti gli atleti che non abbiano compiuto i 26 anni entro il 31/7/24 e che sono oggetto di tesseramento con società sportiva diversa da quella della stagione sportiva precedente (in qualunque momento della stagione avvenga) per i quali non sia già stato precedentemente depositato il modello TA11.

1.2.3 MODALITA' DI CALCOLO

Il calcolo avviene moltiplicando il numero dei punti riferito all'atleta e determinato come segue, per il valore base del punto.

Un atleta acquisisce punti in relazione a:

- l'anzianità di tesseramento presso la società sportiva titolare del tesseramento;
- ai propri risultati agonistici.

Per ogni stagione sportiva di tesseramento (o frazione di essa) sono assegnati 4 punti. A questo punteggio si sommano, per ogni stagione sportiva, i punti conseguiti per l'attività nazionale e internazionale.

Si prendono in considerazione i risultati ottenuti dall'atleta nelle due stagioni nazionali complete e nelle due stagioni internazionali complete precedenti alla data del nuovo tesseramento.

La sommatoria dei punti così accumulati, moltiplicata per il valore del punto, corrisponde all'indennizzo che la società sportiva di nuovo tesseramento dovrà versare, in parti uguali, alle società che hanno tesserato l'atleta durante il periodo dell'attività formativa.

In caso di sottoscrizione di contratto di lavoro sportivo con la nuova società, si riconosce esclusivamente l'importo più alto tra i due conteggi, tenendo conto di quanto già corrisposto e stabilendo l'eventuale conguaglio.

VALORE BASE DEL PUNTO = 200 euro

TABELLA DEI PUNTI PER OGNI STAGIONE NAZIONALE	1°	2°	3°
Campionato Italiano A1 M – F (1)	20	10	5
Campionato Italiano giovanile M o F (U11-U23) (2)	5	3	1
Convocazione a centro federale selettivo nazionale (Promote HP o simile) (3)	3		
Partecipazione con selezione regionale o zonale per competizioni ufficiali (4)	2		

NOTE

(1) Partecipazione ad almeno la metà delle gare stagionali (stagione regolare + play off) risultante dai verbali ufficiali di gara;

(2) Partecipazione ad almeno la metà delle gare stagionali (fase regionale + finali nazionali) risultante dai verbali ufficiali di gara;

(3) Sono di riferimento i comunicati ufficiali di convocazione presenti sul sito federale;

(4) Partecipazione ad almeno la metà delle gare della competizione ufficiale risultante dai verbali ufficiali di gara

TABELLA DEI PUNTI PER OGNI STAGIONE INTERNAZIONALE	1°	2°	3°	4°+
Campionato del Mondo / WSG Senior M o F	100	60	40	30
Campionato del Mondo / WSG U19 M o F	60	40	30	20
Campionato Europeo Senior M o F	80	50	30	20
Campionato Europeo U23 M o F	50	30	20	15
Campionato Europeo U19 M o F	40	25	15	10
Campionato Europeo U17 M o F	40	25	15	10
Tornei internazionali Senior M o F	20	15	10	5
Tornei internazionali giovanili M o F	15	10	4	4
Convocazione a raduni senior M o F per europei e mondiali (1)	10			
Convocazione a raduni giovanili M/ F per europei e mondiali (1)	8			

NOTE

Per l'attività internazionale fanno testo le convocazioni ufficiali presenti sul sito federale. Per le competizioni internazionali, i punti si applicano indipendentemente dalle partite effettivamente disputate da ciascun atleta convocato nel corso della manifestazione.

(1) I punti delle convocazioni ai raduni si applicano esclusivamente agli atleti che non siano stati successivamente convocati per il corrispondente campionato europeo o mondiale.